



S.p.A. - Sede e Direzione: Via Quartieri, n°39 - 25032 CHIARI (BS)  
Partita I.V.A.: 00670100981 - Codice Fiscale e Registro Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179  
ABI: 03367 - Capitale Sociale € 30.000.000,00 i.v. - Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5683  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Agenzia Entrate di Chiari n. 05 del 04/03/2008

## \_ APERTURA DI CREDITO PROMISCUA TASSO FISSO \_

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA SANTA GIULIA S.p.A.  
Via Quartieri 39 - 25032 - CHIARI (BS)  
n. telefono e fax: 030 7014911 FAX 030 7014922  
email: info@bancasantagiulia.it  
sito internet: www.bancasantagiulia.it  
Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179  
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5683 - Cod. ABI 03367  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capitale sociale e riserve al 31/12/2017 euro 30.000.000,00

### CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

La messa a disposizione delle somme può avvenire nella forma dell'elasticità di cassa o dietro presentazione di documentazione, in particolare:

#### **Elasticità di cassa**

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente che le può utilizzare a semplice richiesta, nelle forme ordinarie di utilizzo del conto corrente.

#### **SBF (Salvo buon fine) c/unico**

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi abbia presentato per l'incasso disposizioni di portafoglio nei modi e nelle forme previste per il **servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo**; in particolare, dette disposizioni siano lavorate con la modalità SBF indisponibile; le somme divengono utilizzabili nei limiti dell'importo presentato e per il periodo compreso fra la data di presentazione e la data di accredito delle somme sul conto corrente di corrispondenza.

#### **DIA (disponibilità immediata assegni)**

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi abbia negoziato al salvo buon fine assegni bancari e circolari; le somme sono utilizzabili nei limiti dell'importo indicato dall'assegno.

#### **Contro documenti**

Le somme oggetto dell'apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi consegna alla Banca un determinato quantitativo di certificati di conformità di autoveicoli; le somme sono messe a disposizione per un importo correlato al valore di mercato degli autoveicoli e la continua disponibilità delle stesse è subordinata alla periodica sostituzione dei certificati di conformità.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

NB: il tasso debitore annuo massimo effettivo per utilizzi SBF c-unico e fatture c-unico, di cui alle condizioni economiche in prospetto, e' relativo alla classe di importo fino a Euro 50.000,00. In ogni caso lo stesso non puo' eccedere il tasso soglia usuraio. Relativamente alle classi oltre Euro 50.000,00 e oltre Euro 200.000,00 il tasso e' inferiore al tasso soglia usuraio di volta in volta vigente. Il tasso debitore annuo massimo effettivo per utilizzi nei limiti del fido concesso elasticita' cassa, di cui alle condizioni economiche in prospetto, e' relativo alla classe di importo fino a Euro 5.000,00. Relativamente alla classe oltre Euro 5.000,00 il tasso e' inferiore al tasso soglia usuraio di volta in volta vigente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
<b>Tasso debitore annuo massimo nominale</b> per utilizzi SBF c/unico	9,0000 %
per utilizzi nei limiti del fido concesso elasticità cassa	12,0000 %
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	16,0000 %
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	0,00 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora
<b>Periodicità di conteggio degli interessi debitori – Esigibilità</b>	Gli interessi debitori sono conteggiati e divengono esigibili secondo quanto previsto, conformemente alla normativa vigente, per il conto corrente di regolamento (CONTEGGIO: annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto; se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato, comunque, il 31 dicembre – ESIGIBILITÀ: il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto).
<b>Modalità di calcolo degli interessi debitori</b>	totale dei numeri dare del periodo <sup>(*)</sup> moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36500 (divisore anno civile). <small><sup>(*)</sup>Come indicato nell'estratto conto scalare, i numeri del periodo riportati sull'estratto conto medesimo sono esposti diviso 1000.</small>
<b>VOCI DI SPESA</b>	
	<b>IMPORTI IN EURO</b>
rimborso spese collegate all'erogazione del credito	200,00 ( tale spesa e' applicabile in misura tale da rispettare il limite massimo di commissioni applicabili a tutte le tipologie di aperture di credito pari allo 0,50% trimestrale delle somme messe a disposizione del cliente )
rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico per ogni singola comunicazione (1)	3,00

spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00
SPESE RICERCA/COPIA	20,00
spese attivita' gestione controllo sconfinamento	
COMMISSIONE GESTIONE DEL FIDO	
rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
<b>COMMISSIONI</b>	
COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel trimestre.	max 0,50 % trimestrale
commissione istruttoria veloce	
importo sconfinamento fino a (euro)	importo commissione (euro)
9999999999,00	5,00
0,00	0,00
0,00	0,00
Per i casi di applicazione e le esclusioni di legge, si rinvia al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente.	
<b>ALTRI ONERI</b>	
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.  
Per quanto concerne le informazioni circa le commissioni di incasso si rinvia ai fogli informativi relativi al servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo.

### **TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)**

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.  
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:

- un fido di 1.500 euro ed un fido di **100.000,00** euro;
- una durata del fido pari a tre mesi;
- che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata.

Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:

- che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata.

#### **Esempio 1**

Contratto con applicazione della <b>COMMISSIONE</b>	Accordato: <b>1.500,00</b> euro	Tasso debitore nominale annuo: 12,0000%	Interessi, su base trimestrale: 45,00 euro
---	---------------------------------	---	--

<b>OMNICOMPENSIVA</b>	Durata: 3 mesi	<b>COMMISSIONE OMNICOMPENSIVA:</b> 2,00% dell'accordato, su base annua	<b>COMMISSIONE OMNICOMPENSIVA</b> , su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: <b>1.500,00</b> euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 0,00 euro
		Altre spese : 0,00 euro, su base annua	<b>TAEG = 14,75%</b> su base annua
<b>Esempio 2</b>			
Contratto con applicazione della <b>COMMISSIONE OMNICOMPENSIVA</b>	Accordato: <b>100.000,00</b> euro	Tasso debitore nominale annuo: 12,0000%	Interessi, su base trimestrale: 3.000,00 euro
	Durata: 3 mesi	<b>COMMISSIONE OMNICOMPENSIVA:</b> 2,00% dell'accordato, su base annua	<b>COMMISSIONE OMNICOMPENSIVA</b> , su base trimestrale: 500,00 euro
	Utilizzato: <b>100.000,00</b> euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 0,00 euro
		Altre spese : 0,00 euro, su base annua	<b>TAEG = 14,75%</b> su base annua

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancasantagiulia.it](http://www.bancasantagiulia.it).

<b>RATING DI LEGALITA'</b>	
<i><b>Avvertenza:</b> le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.</i>	
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale ( <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> )	0,25 punti in meno.
Durata massima dell'istruttoria	30 giorni lavorativi

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere, nel rispetto della normativa vigente, a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di **tre** giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di **tre** giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### **Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS ufficio.reclami@bancasantagiulia.it oppure a bancasantagiulia@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## **LEGENDA**

<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso di interesse di mora</b>	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
<b>Esigibilità</b>	Indica il momento nel quale l'importo derivante dalla maturazione degli interessi debitori deve essere pagato dal cliente.
<b>Numeri dare</b>	Rappresentano il prodotto di ogni saldo debitore per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.
<b>COMMISSIONE OMNICOMPENSIVA</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

<b>commissione istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valuta</b>	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
<b>Rating di legalità delle imprese</b>	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).